

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

Padova, 26 maggio 2020

Circolare n° 11/2020

Alla Spett.le Clientela

**Oggetto:** D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio.

Gentili **Clienti**, dopo una prima lettura del **D.L. n. 34/2020** a cui sono seguiti dei parziali chiarimenti in merito alla Cassa Integrazione in Deroga per le Regioni della Zona Gialla (Veneto – Lombardia – Emilia Romagna), Vi inviamo una sintesi degli articoli di maggior interesse per imprese e lavoratori che hanno modificato in parte la disciplina introdotta dal D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.

### AMMORTIZZATORI SOCIALI – Artt. 68 e 70

I periodi per i quali è possibile utilizzare gli ammortizzatori sociali per far fronte alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sono stati così aumentati:

**CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) – FIS (Fondo di Integrazione Salariale) – FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano) - CIG in DEROGA (Cassa Integrazione in deroga) esclusi Veneto/Lombardia/Emilia Romagna**

Le iniziali 9 settimane fruibili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono state incrementate di:

- **5 settimane utilizzabili fino al 31/08/2020** (per complessive 14 settimane tenendo conto delle 9 settimane iniziali)
- **4 settimane utilizzabili dal 1/09/2020 al 31/10/2020**
- **TOT: 18 settimane complessive**

**CIG in DEROGA (Cassa Integrazione in deroga) > VENETO – LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA**

Le iniziali 13 settimane fruibili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono state incrementate di:

- **5 settimane utilizzabili fino al 31/08/2020** (per complessive 18 settimane tenendo conto delle 9 settimane iniziali)
- **4 settimane utilizzabili dal 1/09/2020 al 31/10/2020**
- **TOT: 22 settimane complessive**

Gli ammortizzatori sociali sono utilizzabili per i **lavoratori già in forza alla data del 25 marzo 2020**.

### PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI – Art. 126

I datori di lavoro che avevano beneficiato della **sospensione dei pagamenti dei versamenti con scadenza 16/03/2020, 16/04/2020 e 18/05/2020**, con riferimento a tutte le causali previste dai D.L. 9, 18 e 23 del 2020, potranno procedere al **versamento**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

### VALIDITA' DURC – Art. 81

Il D.L. 34/2020, modificando nuovamente la normativa previgente del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, stabilisce **che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020**.

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

### PROROGA E RINNOVO CONTRATTI A TERMINE – Art. 93

È possibile **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti** di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del **23 febbraio 2020 anche in assenza di causale**. Si attende in proposito un chiarimento in ordine al fatto se il 30 di agosto riguardi il termine entro il quale rinnovare o prorogare il contratto con il lavoratore, piuttosto che la data di scadenza massima della proroga/rinnovo.

### LAVORO AGILE – Art. 90

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.

### CONGEDI PER LAVORATORI CON FIGLI – Art. 72

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto **dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020** ad usufruire, **per assistere i figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata** (in tal caso non si applica alcun limite di età), ad un **congedo non superiore a 30 giorni** (inizialmente era di 15 giorni) continuativi o frazionati, coperto da contribuzione figurativa e **indennizzato dall'INPS al 50%**.

Il congedo in questione spetta:

- A uno solo dei genitori;
- Solo se nel nucleo familiare del richiedente non vi sia l'altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali in genere) oppure disoccupati o che non lavorano;
- Al genitore affidatario in caso di genitori separati/divorziati.

Per richiedere tale congedo dev'essere fatta apposita domanda all'INPS.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto **dal 5 marzo 2020 al 14 giugno 2020** (termine ultimo di sospensione dei servizi educativi, disposto dal DPCM 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe) ad **astenersi dal lavoro per assistere i figli minori di 16 anni senza alcuna indennità** e senza copertura figurativa.

### PERMESSI/ASSENZE PER DISABILI O PER FAMILIARI CHE PRESTANO L'ASSISTENZA – Artt. 73 e 74

#### **PERMESSI EX ART. 33 LEGGE 104/92**

Chi è già autorizzato dall'Inps alla fruizione dei permessi ex art.33 Legge 104/92 – assistenza familiari disabili o in proprio - per i mesi di maggio e giugno 2020 potrà usufruire in tutto di 18 giornate derivanti da:

- 3 gg ordinari per maggio 2020
- 3 gg ordinari per giugno 2020
- Ulteriori 12 giorni da collocare a scelta nei mesi di maggio e giugno (in precedenza erano stati previsti ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile)

#### **ASSENZA DISABILI GRAVI**

Per i lavoratori subordinati con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92), in condizione di rischio derivante da immunodepressione, con patologie oncologiche o che svolgono terapie salvavita, ai quali le competenti autorità sanitarie prescrivono un periodo di **assenza con durata massima fino al 31 luglio 2020** (inizialmente il termine era 30 aprile 2020), tale periodo verrà equiparato al ricovero ospedaliero e sarà indennizzato totalmente all'INPS.

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

### LICENZIAMENTI COLLETTIVI E PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – Art. 80

**Fino al 17 agosto 2020** ai datori di lavoro è inibita la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre, i datori di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo possono revocare il licenziamento intimato, senza oneri e sanzioni, purché contestualmente facciano richiesta del trattamento di integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

### INDENNITA' VARIE – Art. 84

*Le indennità di seguito elencate saranno erogate direttamente dall'INPS previa domanda presentata dal soggetto interessato nel portale dell'Istituto.*

#### **LAVORATORI INTERMITTENTI – Aprile e Maggio 2020**

È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori intermittenti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso il loro rapporto di lavoro a condizione che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Alla data di presentazione della domanda i soggetti richiedenti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente, o di pensione.

#### **LAVORATORI AUTONOMI (OCCASIONALI) PRIVI DI PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – Aprile e Maggio 2020**

È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. Alla data di presentazione della domanda i soggetti richiedenti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente, o di pensione.

#### **INDENNITÀ PROFESSIONISTI E CO.CO.CO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – Aprile 2020**

È prevista un'indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020 (erogata in automatico per coloro che avevano richiesto l'indennità per il mese di marzo 2020).

#### **INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI GESTIONE COMMERCianti E/O ARTIGIANI INPS – Aprile 2020**

È prevista un'indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020 (erogata in automatico per coloro che avevano richiesto l'indennità per il mese di marzo 2020).

#### **INDENNITÀ PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – Maggio 2020**

È riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro per il mese di maggio 2020 per coloro che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

### **CO.CO.CO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – Maggio 2020**

È riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro per il mese di maggio 2020 per coloro che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19/05/2020).

### **INDENNITA' NASPI E DIS-COLL – Art. 92**

Le indennità NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 20 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il beneficiario non sia beneficiario delle indennità anzidette.

### **INCENTIVI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO – Art. 95**

L'INAIL promuove il **finanziamento di interventi straordinari destinati dalle imprese**, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro interventi alla riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- a) Apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) Dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) Apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) Dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) Dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'**importo massimo concedibile** mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad **euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti**. I contributi sono concessi con procedura automatica attraverso INVITALIA S.p.A..

### **SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – Art. 83**

I datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'inidoneità alla mansione accertata in ragione dei criteri menzionati non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro.

### **FONDO NUOVE COMPETENZE – Art. 88**

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze".

### **SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI – Art. 152**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (19/05/2020) e il 31 agosto 2020 sono **sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti privati iscritti all'albo, aventi ad oggetto le **somme dovute a titolo di stipendio**, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

licenziamento, **nonché a titolo di pensione**, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

### INDENNITA' PER I LAVORATORI DOMESTICI NON CONVIVENTI – Art. 85

Ai **lavoratori domestici non conviventi** che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. Tale indennità non è cumulabile con altre indennità o ammortizzatori sociali emergenziali Covid-19, con la pensione o con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO NERO DOMESTICI E AGRICOLI – Art. 103

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'**emersione di rapporti di lavoro irregolari**, i **datori di lavoro** possono presentare **istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri**. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Per le medesime finalità i **cittadini stranieri**, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, **possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi** dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro comprovata antecedentemente al 31 ottobre 2019. Tali disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) **agricoltura**, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) **assistenza alla persona** per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) **lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare.

Le **istanze** suddette verranno **presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020** con le modalità stabilite con decreto da emanare.

### REDDITO DI EMERGENZA – Art. 82

Ai **nuclei familiari in condizioni di necessità economica** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato **Reddito di emergenza**. Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di Euro 400 da riparametrare in base alle condizioni del nucleo familiare.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti  
*Il C.d.L. Alessio Bertagnin*